

S/Com / (DG) P G 7
P

Prot. n. 1314

Pescara 26/05/2009

Al Dott. Lanfranco Venturoni
Assessore alla Sanità
Regione Abruzzo

Al Dott. Gino Redigolo
Commissario *ad acta* per il Piano di
rientro della Regione Abruzzo




Alla Dott. ssa Maria Crocco
Direttore Politiche della Salute
Regione Abruzzo

Al Dott. Enzo Mancinelli
Dirigente del Servizio Programmazione
Sanitaria

Oggetto: Manuali Autorizzazione ed Accredimento, integrazioni e modifiche.

In osservanza agli obblighi di integrazione previsti nella Deliberazione n. 03/09 del 19.01.2009 del Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, si trasmette la versione del documento redatto dalla Commissione Tecnica con le integrazioni concordate con il Dott. Enzo Mancinelli



Il Commissario Straordinario dell'Agenzia
Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo"

Dott. Giuliano Lalli

12936/S-Pescara
(DG) P G 7

Allegato 1

PRESCRIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PERSONALE

• Alla data di entrata in vigore del provvedimento integrativo in materia di personale della DGR n. 591/P del 1° luglio 2008, già richiamato nella Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 03/2009 del 19 gennaio 2009, il personale medico e sanitario che sia stato assunto in base al possesso dei requisiti previsti dalla LR 85/1989 può continuare a ricoprire la propria funzione presso le Case di Cura private.

• Presso i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo nell'organigramma di ciascuna unità operativa e/o funzionale, per quanto attiene al personale medico e sanitario, è assicurata la presenza di un dirigente responsabile. La dotazione organica è atta a rispondere in modo adeguato alle necessità rappresentate dal volume delle attività e dalla complessità della casistica trattata. In ogni caso, si richiamano, in ordine alla dotazione organica di personale le disposizioni nazionali e regionali vigenti. Va comunque assicurata, nelle strutture, la presenza, nella disciplina di riferimento, oltre alla suddetta figura dirigenziale, un numero di altre figure mediche e delle professioni sanitarie necessario ad assicurare la copertura del servizio.

• Presso i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo in ciascuna unità operativa e/o funzionale, per quanto attiene al personale medico e sanitario il Dirigente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

• Presso i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo, nella articolazione funzionale delle unità di diagnosi e cura è operativo un servizio di patologia clinica in grado di rispondere in modo adeguato alle necessità rappresentate dal volume delle attività e dalla complessità della casistica trattata nella struttura ospedaliera.

• Presso i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo, nella articolazione funzionale delle unità di diagnosi e cura è operativo un servizio di diagnostica per immagini in grado di rispondere in modo adeguato alle necessità rappresentate dal volume delle attività e dalla complessità della casistica trattata nella struttura ospedaliera.

• Nei presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo in cui insistano posti letto autorizzati ricompresi nelle AFO (2, 3, 4) Chirurgica, Terapie Intensive, Materno-Infantile, laddove non sia già presente una unità di rianimazione e terapia intensiva, nella articolazione funzionale delle unità di diagnosi e cura è operativo un autonomo servizio di anestesia e rianimazione in grado di rispondere in modo adeguato alle necessità rappresentate dal volume delle attività e dalla complessità della casistica trattata e che presenti i seguenti requisiti:

a) presenza nell'organigramma di reparto di un dirigente responsabile e di almeno due ulteriori medici in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

b) pronta disponibilità nell'arco delle 24 ore di un anestesista rianimatore che, oltre allo svolgimento della peculiare attività di assistenza al paziente "critico", garantisca la presenza nella esecuzione di indagini diagnostiche ove la vigente normativa lo richieda.

Allegato 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL MANUALE DI AUTORIZZAZIONE

1.2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Si aggiunge a margine a pag. 17 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- *Nota:*

le direzioni ospedaliere sono riferite a tutti i presidi di ricovero ospedaliero pubblici e privati nonché a ciclo continuativo e diurno per acuti e post-acuti della regione Abruzzo.

1.2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Di seguito al requisito 1 a pag. 17 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si aggiunge:

- Nelle Case di Cura private (con oltre 150 p/l) è attribuito l'incarico di Direttore Sanitario Responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura, ad un medico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
- Nelle Case di Cura private (fino a 150 p/l) la funzione di Direttore Sanitario Responsabile può essere affidata ad un medico dirigente in funzione apicale che sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
- La qualifica o la funzione di Direttore Sanitario Responsabile è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la Casa di Cura.

1.2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Si inserisce a pag. 17 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 1 bis:

- Presso la Direzione Ospedaliera è depositato il regolamento interno di tutte le articolazioni operative e funzionali di tale struttura sanitaria. Tale regolamento interno, in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, indica:
 - a) attribuzioni, compiti e responsabilità di ciascun medico/sanitario;
 - b) criteri e definizione di orari di servizio e turni di lavoro;
 - c) la regolamentazione di gestione delle emergenze/urgenze cliniche;
 - d) la modalità di assicurazione della continuità assistenziale.

1.2.2 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI DELLE DIREZIONI OSPEDALIERE

Si inserisce a pag. 17 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 12:

- *Nota:*

nella procedura di gestione dell'archivio cartelle cliniche è esplicitata la modalità di deposito della documentazione clinica presso la ASL territorialmente competente da attuarsi in caso di cessazione di attività del Presidio Ospedaliero o della Casa di Cura.

2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI

Sottotitolo a pag. 20 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "Requisiti validi per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero a ciclo continuo o diurno" si inserisce a margine:

- *Nota:*

i requisiti sotto enumerati sono validi anche per le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie ricomprese nel Manuale di Autorizzazione laddove siano previsti dalle vigenti normative nazionali e locali.

3.9 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI AREE DI DEGENZA

Si inserisce a pag. 76 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 47:

- **Nota:**

nei protocolli/procedure di definizione dei collegamenti funzionali con altre UU OO e servizi è esplicitata la modalità con la quale sono assicurate ai ricoverati le necessarie consulenze specialistiche il cui esito sia comunque documentabile in termini di evidenze relative a referti diagnostici e/o relazioni cliniche.

3.20 SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO (LABORATORIO ANALISI e ANATOMIA PATOLOGICA) e PUNTO PRELIEVI ESTERNO

Si inserisce a margine del requisito 32 a pag. 140 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- **Nota:**

requisito valido nei casi previsti e dettagliati dal Decreto 18 settembre 2002 recante "Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 51 a pag. 142 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 51g) defibrillatore

Si elimina a pag. 142 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 65.

Il requisito 70 a pag. 143 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) è sostituito con:

- 70. E' presente un sistema, almeno semiautomatico, per l'esecuzione di esami di sierologia che richiedono una espressione quantitativa dei risultati.

4.1.1 RESIDENZE DI RIABILITAZIONE INTENSIVA

Si annulla a pag. 179 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 25.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 37 a pag. 182 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 37g) defibrillatore

4.1.2 RESIDENZE DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA

Si annulla a pag. 187 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 25

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 37 a pag. 189 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 37g) defibrillatore

4.1.2.1 RESIDENZE DI RIABILITAZIONE INTENSIVA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 20 a pag. 194 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 20g) defibrillatore

4.1.3 RSA DISABILI ADULTI

Si inserisce a pag. 196 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 9:

- **Nota:**

per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, l'ascensore può essere sostituito da un "saliscendi" con idoneo ed appropriato servomeccanismo.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 55 a pag. 199 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 55g) defibrillatore

Si inserisce a pag. 199 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 61:

• *Nota:*

per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, le figure degli "addetti all'assistenza" continuano ad operare, con obbligo di riqualificazione nei tempi e modi stabiliti dalla Regione e comunque nell'arco temporale massimo di cinque anni dalla data di efficacia del presente manuale.

4.1.4 UNITA' SPECIALI DI ACCOGLIENZA PROLUNGATA (USAP)

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 203 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

4.1.5 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

Si annulla a pag. 205 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 10.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 23 a pag. 207 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 23g) defibrillatore

4.1.6 RESIDENZE ASSISTENZIALI DISABILI ADULTI

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 210 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

4.1.7 RESIDENZE DISTURBI COMPORTAMENTO E PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE ETA' EVOLUTIVA

Si inserisce a pag. 212 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 12:

• *Nota:*

per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, è ammessa una deroga in difetto del 20% rispetto alla superficie di riferimento della palestra.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 32 a pag. 214 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 32g) defibrillatore

4.1.8 RESIDENZE MINORAZIONI PLURISENSORIALI ETA' EVOLUTIVA

Si inserisce a pag. 218 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 20:

• *Nota:*

per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, è ammessa una deroga in difetto del 20% rispetto alla superficie di riferimento della palestra.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 41 a pag. 220 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 41g) defibrillatore

4.2.1 CENTRO DIURNO PSICHIATRICO

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 11 a pag. 225 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 11g) defibrillatore

4.2.2 UNITA' TERRITORIALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Il contenuto di cui alla lettera f del requisito 23 a pag. 228 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 23f) defibrillatore

Il requisito successivo a pag. 220 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) "farmaci (adrenalina, atropina, dopamina, lidocaina, glucosio al 33%, metilprednisolone, soluzione fisiologica e glucosata, bicarbonato di sodio)" è ridenominato come requisito g).

4.2.3 RESIDENZE RIABILITATIVE PSICHIATRICHE PER LA POST-ACUZIE

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 22 a pag. 232 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 22g) defibrillatore

4.2.4 CASA FAMIGLIA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 20 a pag. 235 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 20g) defibrillatore

4.2.6 RESIDENZE PROTETTE

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 19 a pag. 241 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 19g) defibrillatore

4.2.7 CENTRO DIURNO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 6 a pag. 244 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 6g) defibrillatore

4.3.1 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 16 a pag. 248 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) e del requisito 59 a pag. 251 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 16g) defibrillatore
- 59g) defibrillatore

Il requisito successivo "stecche di mobilitazione" al requisito 16g) a pag. 248 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) e al requisito 59g) a pag. 251 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) è ridenominato come requisito h)

4.4.1 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI ANZIANI (RSA ANZIANI)

Si inserisce a pag. 255 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 7:

- Nota:

per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, è ammessa una deroga in difetto del 20% rispetto alla superficie di riferimento della palestra.

Si inserisce a pag. 256 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 23:

- *Nota:*
per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, l'ascensore può essere sostituito da un "saliscendi" con idoneo ed appropriato servomeccanismo.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 47 a pag. 258 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 47g) defibrillatore

Si inserisce a pag. 258 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 51:

- *Nota:*
per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, le figure degli "addetti all'assistenza" continuano ad operare, con obbligo di riqualificazione nei tempi e modi stabiliti dalla Regione e comunque nell'arco temporale massimo di cinque anni dalla data di efficacia del presente manuale.

4.4.2 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DEMENZE (RSA DEMENZE)

Si inserisce a pag. 261 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 7:

- *Nota:*
per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, è ammessa una deroga in difetto del 20% rispetto alla superficie di riferimento della palestra.

Si inserisce a pag. 262 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 24:

- *Nota:*
per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, l'ascensore può essere sostituito da un "saliscendi" con idoneo ed appropriato servomeccanismo.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 27 a pag. 263 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 27g) defibrillatore

Si inserisce a pag. 264 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) a margine del requisito 54:

- *Nota:*
per le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale provvisoriamente accreditate, le figure degli "addetti all'assistenza" continuano ad operare, con obbligo di riqualificazione nei tempi e modi stabiliti dalla Regione e comunque nell'arco temporale massimo di cinque anni dalla data di efficacia del presente manuale.

4.4.3 RESIDENZE ASSISTENZIALI ANZIANI (RAA)

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 269 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

4.4.4 SEMIRESIDENZE ANZIANI

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 19 a pag. 272 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 19g) defibrillatore

4.4.5 SEMIRESIDENZE DEMENZE

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 277 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

4.6 CENTRI RESIDENZIALI CURE PALLIATIVE (HOSPICE)

Il contenuto di cui al requisito 49 a pag. 285 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente un defibrillatore (con pacing esterno)" è sostituito con:

- 49. E' presente un defibrillatore

5.1 AMBULATORI DI SPECIALISTICA MEDICA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 26 a pag. 289 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 26g) defibrillatore

Il contenuto di cui al requisito 30 a pag. 289 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente defibrillatore (con pacing esterno) anche eventualmente in comune con altro ambulatorio attiguo" è sostituito con:

- 30. E' presente defibrillatore anche eventualmente in comune con altro ambulatorio attiguo

5.2 AMBULATORI DI SPECIALISTICA CHIRURGICA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 37 a pag. 293 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 37g) defibrillatore

Il contenuto di cui al requisito 40 a pag. 293 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente defibrillatore (con pacing esterno) anche eventualmente in comune con altro ambulatorio attiguo" è sostituito con:

- 40. E' presente defibrillatore anche eventualmente in comune con altro ambulatorio attiguo

5.3 AMBULATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICO, FISIOTERAPISTA)

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 17 a pag. 297 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 17g) defibrillatore

5.5 AMBULATORIO ENDOSCOPICO-GASTROENTEROLOGIA

Si inserisce a pag. 300 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 7bis:

- 7bis). **E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza (Rianimazione cardio-polmonare) di cui viene verificata periodicamente la funzionalità, dotato di:**
 - a) pallone autoespansibile con maschere di varie misure
 - b) cannule orofaringee di varie misure
 - c) sfigmomanometro con fonendoscopio
 - d) laccio, siringhe e agocannule
 - e) materiale per medicazione
 - f) farmaci salvavita
 - g) defibrillatore

5.6 AMBULATORIO MEDICINA DELLO SPORT 1° LIVELLO

Il contenuto di cui al requisito 36 a pag. 303 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente almeno un defibrillatore (con pacing esterno)" è sostituito con:

- 36. E' presente almeno un defibrillatore

Si modifica il contenuto del requisito 26 (di seguito al requisito 37) a pag. 303 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante: "E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza (Rianimazione cardio-polmonare) di cui viene verificata periodicamente la funzionalità..." che viene enumerato al numero 38; il contenuto di cui alla lettera g (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 38g) defibrillatore

5.7 AMBULATORI ODONTOIATRIA

Si modifica il contenuto del requisito 26 (di seguito al requisito 24) a pag. 306 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante: "E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza (Rianimazione cardio-polmonare) di cui viene verificata periodicamente la funzionalità..." che viene enumerato al numero 25, il contenuto di cui alla lettera g (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 25g) defibrillatore

5.9 SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO (LABORATORIO ANALISI e ANATOMIA PATOLOGICA) e PUNTO PRELIEVI ESTERNO

Si inserisce a margine del requisito 32 a pag. 313 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- *Nota:*
requisito valido nei casi previsti e dettagliati dal Decreto 18 settembre 2002 recante "Ministero dell'Interno. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 51 a pag. 315 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 51g) defibrillatore

Si elimina a pag. 315 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 65.

Il requisito 70 a pag. 316 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) è sostituito con:

- 70. E' presente un sistema, almeno semiautomatico, per l'esecuzione di esami di sierologia che richiedono una espressione quantitativa dei risultati.

5.10 AMBULATORI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

L'enumerazione del paragrafo della scheda struttura a pag. 325 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) "3.22 ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" è sostituita con:

- 5.10 ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Si inserisce a pag. 328 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) il requisito 26bis:

- 26bis. E' presente almeno un defibrillatore

5.11 AMBULATORI DI RIABILITAZIONE E CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE

Si inserisce a margine dei requisiti 32, a pag. 332 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008), e 38 a pag. 333 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- *Nota:*
il Direttore medico che sia responsabile di un centro/ambulatorio alla data di entrata in vigore della DGR 591/P del 1° luglio 2008 può continuare a svolgere tale funzione,

purché regolarmente iscritto all'albo professionale, esclusivamente nella struttura medesima.

5.12 SALA GESSI

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 19 a pag. 335 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 19g) defibrillatore

Il requisito 20 a pag. 335 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente defibrillatore (con pacing esterno) anche eventualmente in comune con altro servizio attiguo" è sostituito con:

- 20. E' presente defibrillatore anche eventualmente in comune con altro servizio attiguo

5.14 CENTRI AMBULATORIALI DI TERAPIA IPERBARICA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 52 a pag. 341 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 52g) defibrillatore

5.17 CENTRO DI SALUTE MENTALE

Il contenuto di cui alla lettera f del requisito 20 a pag. 350 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 20f) defibrillatore

5.18 CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT II° E III° LIVELLO

Si modifica del contenuto del requisito 26 a pag. 352 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente almeno un defibrillatore (con pacing esterno)" è sostituito con:

- 26. E' presente almeno un defibrillatore

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 31 a pag. 354 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 31g) defibrillatore

6.1 STUDIO DI SPECIALISTICA MEDICA

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 15 a pag. 369 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 15g) defibrillatore

Il requisito 17 a pag. 369 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "Lo studio dispone di un frigorifero separato per la eventuale conservazione di farmaci/vaccini/reagenti/allergeni a temperatura controllata, con requisiti idonei alle sostanze da conservare (segnalatore esterno di temperatura), ove sia previsto il loro utilizzo" è sostituito con:

- 17. Lo studio dispone di un frigorifero separato per la eventuale conservazione di farmaci/vaccini/reagenti/allergeni a temperatura controllata, con requisiti idonei alle sostanze da conservare, ove sia previsto il loro utilizzo

6.2 STUDIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA

Si inserisce a margine del requisito 5 bis a pag. 371 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- *Nota:*
requisito valido solo per le nuove strutture; il richiamo al rispetto delle norme previste per l'utilizzo da parte di disabili è vincolante solo per chi eroga prestazioni per il SSN.

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 372 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

Il requisito 20 a pag. 372 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): "E' presente un frigorifero per la eventuale conservazione di farmaci a temperatura controllata, con requisiti idonei alla loro conservazione (segnalatore esterno di temperatura ecc.)" è sostituito con:

- 20. E' presente un frigorifero per la eventuale conservazione di farmaci a temperatura controllata, con requisiti idonei alla loro conservazione

6.3 STUDIO ODONTOIATRICO

Si elimina la nota a margine del requisito 5 a pag. 374 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008): *"Per gli studi già operanti alla data di entrata in vigore del presente manuale, allocati in edifici siti in centri storici sottoposti a vincoli urbanistici e/o dei Beni Culturali o in edifici ove risulti impossibile tale intervento di ammodernamento, è consentita la presenza di un solo servizio igienico"*.

Si inserisce a margine del requisito 23 a pag. 375 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008):

- *Nota:*
requisito valido solo per le nuove strutture

6.5 STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE OSTETRICO ED INFERMIERISTICHE (INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO)

Il contenuto di cui alla lettera g del requisito 18 a pag. 380 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) (defibrillatore con pacing esterno) è sostituito con:

- 18g) defibrillatore

Allegato 3

MODIFICAZIONI E RETTIFICHE ALL' ALLEGATO 6 DGR 591/P

Il primo paragrafo a pag. 534 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE (Articolo 3)

Lo scopo del presente documento è quello di definire la procedura (fasi, tempi, responsabilità, modulistica) di richiesta e di concessione dell'autorizzazione alla realizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 L.R. n. 32/2007. Tale procedura si applica a tutti gli aventi causa di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 32/2007 che chiedono la realizzazione, l'ampliamento ed il trasferimento in altro Comune di struttura sanitaria o socio-sanitaria.

La **procedura di autorizzazione alla realizzazione** è descritta nel seguente diagramma di flusso e nelle note associate.

Si elimina il capoverso a pag. 535 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante:

- esclusivamente per l'autorizzazione predefinitiva (di cui all'art. 11 L.R. n. 32/2007) autocertificazione relativa allo stato di fatto della struttura e dettagliato Programma di Adeguamento di cui al comma 2 art. 11 L.R. n. 32/2007.

Si elimina il capoverso a pag. 536 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante:

I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 32/2007 devono inoltre far pervenire presso l'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR Abruzzo) copia dell'autovalutazione su supporto informatico del modulo relativo al Manuale di autorizzazione, (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia Sanitaria Regionale), in numero corrispondente alle aree di intervento oggetto di autorizzazione.

Il primo paragrafo a pag. 537 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO (Articolo 4)

Lo scopo del presente documento è quello di definire la procedura (fasi, tempi, responsabilità, modulistica) di richiesta e di concessione dell'autorizzazione all'esercizio d'attività sanitaria e socio-sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 4 L.R. n. 32/2007. Tale procedura si applica a tutti i soggetti, già autorizzati ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 32/2007, per l'avvio delle specifiche attività descritte al comma 1 dell'art. 2 L.R. n. 32/2007.

Tale procedura si applica altresì a tutte le strutture, gli studi ed i professionisti autorizzati predefinitivamente ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 32/2007 che intendono chiedere l'autorizzazione definitiva.

La **procedura di autorizzazione all'esercizio** è descritta nel seguente diagramma di flusso e nelle note associate.

La nota 1 a pag. 538 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

NOTA 1

I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 32/2007 terminati i lavori e comunque prima dell'utilizzo delle medesime, devono chiedere al comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle specifiche attività descritte al comma 1 dell'art. 2 L.R. n. 32/2007.

La domanda redatta su apposito modulo (MOD02) di cui al comma 2 dell'art. 4 L.R. n. 32/2007 contiene le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la conformità dell'opera al progetto approvato e le necessarie autocertificazioni relative al possesso dei requisiti minimi definiti nel Manuale di autorizzazione di cui al comma 2 art. 4 L.R. n. 32/2007.

Esclusivamente per l'autorizzazione predefinitiva (di cui all' art. 11 L.R. n. 32/2007) si alleggi autocertificazione relativa allo stato di fatto della struttura e dettagliato Programma di Adeguamento di cui al comma 2 art. 11 L.R. n. 32/2007.

Le documentazioni e autocertificazioni necessarie devono indicare inoltre:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;
- la sede e la denominazione nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico;
- la tipologia delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie autorizzate;
- eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi condizionanti l'autorizzazione alle realizzazioni di cui art. 3 L.R. n. 32/2007;
- il nome e i titoli accademici del direttore sanitario.

La sostituzione del direttore sanitario deve essere comunicata al Comune per la variazione del decreto di autorizzazione.

La nota 2 a pag. 538 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

NOTA 2

La documentazione della richiesta di cui alla Nota 1 è inviata dalla struttura al comune in triplice copia. Una copia è immediatamente trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale definiti nel Manuale di autorizzazione.

Il primo paragrafo a pag. 539 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

Lo scopo del presente documento è quello di definire la procedura (fasi, tempi, responsabilità, modulistica) di richiesta e di concessione dell'accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 L.R. n. 32/2007. Tale procedura si applica a tutte le strutture, gli studi e i professionisti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 e a tutte le strutture, gli studi e i professionisti accreditati predefinitivamente ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 32/2007 che intendono chiedere l'accreditamento definitivo.

La nota 2 a pag. 539 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

NOTA 2

Il Dirigente del servizio competente della Direzione Sanità Regionale, verifica la completezza della documentazione (domanda ed allegati). In caso di esito negativo della verifica di

conformità della domanda, il Dirigente del servizio competente della Direzione Sanità Regionale richiede idonea integrazione all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Le domande istruite vengono inviate dalla Direzione Sanità della Regione al Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.).

Si elimina il capoverso a pag. 545 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante:

- esclusivamente per l'autorizzazione predefinitiva (di cui all'art. 11 L.R. n. 32/2007) autocertificazione relativa allo stato di fatto della struttura e dettagliato Programma di Adeguamento di cui al comma 2 art. 11 L.R. n. 32/2007.

Il titolo del MOD 02 di cui alla pagina 535 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

**DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' SANITARIA O SOCIO-SANITARIA (ART. 4 / 11 L.R. n. 32/2007)**

MOD 02

Il quarto capoverso della pag. 548 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

- che la/lo struttura/studio è stata/o realizzata/o in conformità al progetto approvato in sede di autorizzazione alla realizzazione dell'unità immobiliare; *nota: depennare in caso di struttura/studio di cui all'art. 11 L.R. n. 32/2007 (struttura/studio nello "status" di Autorizzazione predefinitiva)*

Il titolo della pagina 18 di 30 si modifica nei termini seguenti:

**Istruzioni per la compilazione del MOD 02 "Domanda per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria art. 4 / 11
L.R. n. 32/2007"**

Il terzo capoverso della pag. 550 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

- autocertificazione concernente la conformità della struttura al possesso dei requisiti minimi costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Legale rappresentante con allegata copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità ed allegate copie fotostatiche del Manuale di autorizzazione autocompilato e firmato singolarmente dal Responsabile della singola struttura organizzativa, in numero corrispondente alle aree di attività oggetto di autorizzazione;

Il titolo della pag. 552 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

**DOMANDA PER IL RILASCIO DELL' ACCREDITAMENTO E DI MODIFICA DELLA
CLASSE DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
(ART. 6 / 12 L.R. n. 32/2007)**

Il secondo paragrafo della pag. 553 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

- che per il Presidio, Ambulatorio, Studio Medico (*) è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, oppure è stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria (art 4 / 11 della L.R. n. 32/2007);

Il titolo della pag. 554 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

Istruzioni per la compilazione del Mod. Acc. Ist. 01 "Domanda per il rilascio dell'accREDITamento e di modifica della classe di accREDITamento delle strutture sanitarie o socio-sanitarie (Art. 6 / 12 L.R. n. 32/2007)"

Il primo capoverso della pag. 554 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

La domanda di accreditamento, ai sensi degli art. 6 e 12 della L.R. n. 32/2007, va presentata unitamente alle tabelle redatte, sottoscritte e documentate in conformità a quanto richiesto dalla procedura di accreditamento e secondo quanto definito nel documento "Tipologie di accreditamento" di cui all'allegato 8 della DGR 591/P del 1° luglio 2008.

Il paragrafo 1) della pag. 554 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

- 1) copia dell'atto di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, rilasciato dal Comune competente per territorio, oppure copia della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 4 / 11 della L.R. n. 32/2007;

Il paragrafo 3) della pag. 555 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

- 3) fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori la domanda.

Allegato 4

MODIFICAZIONI E RETTIFICHE DELL' ALLEGATO 7 DGR 591/P

Si elimina il primo capoverso della pag. 571 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) recante:

Fatte queste brevi considerazioni si possono valutare queste strutture inquadrabili in un livello di bassa complessità assistenziale infermieristico con indice minimo di 0.1 e la presenza di almeno un infermiere per ciascun turno nelle RSA, mentre il personale di supporto andrebbe rapportato ad un indice minimo di 0.30 (e la presenza di almeno un OSS per turno).

Il primo capoverso della pag. 571 del BURA n°75 Speciale (22.10.2008) si modifica nei termini seguenti:

Fatte queste brevi considerazioni si ritiene di prevedere per le RSA un'assistenza globale pari ad almeno 140 min. per ospite al giorno, di cui almeno 45 min. nella modalità di assistenza infermieristica e la presenza di almeno 1 infermiere per ciascun turno di servizio nelle 24 H.

Si ritiene altresì di prevedere per le RA un'assistenza globale pari ad almeno 100 min. per ospite al giorno, di cui almeno 20 min. nella modalità dell'assistenza infermieristica.